

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 8-A

RELAZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Relatore GRECO)

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 2006

ai sensi degli articoli 144, comma 6, e 50, comma 3, del Regolamento

SULLA

RISOLUZIONE

approvata nella seduta del 26 gennaio 2006

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, a conclusione dell'esame della Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e della Proposta di decisione del Consiglio che conferisce alla medesima Agenzia il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel Titolo VI del Trattato sull'Unione europea (COM (2005) 280 definitivo) (Atto comunitario n. 15)

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Testo della risoluzione	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – La Commissione politica dell’Unione europea, a conclusione dell’esame della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e della proposta di decisione del Consiglio che conferisce alla medesima Agenzia il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel Titolo VI del Trattato dell’Unione europea (COM (2005) 280 definitivo), ha approvato, nella seduta dello scorso 26 gennaio 2006, con il voto favorevole di tutti i senatori presenti, una risoluzione ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento.

La risoluzione si inserisce nell’ambito della procedura di «riserva parlamentare» prevista dall’articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, (riforma della legge La Pergola), in base al quale, il Governo è tenuto a non procedere, in seno al Consiglio dei ministri dell’Unione europea, alle attività relative alla «fase ascendente» di una proposta legislativa europea, se non dopo che i competenti organi parlamentari abbiano concluso l’esame di tale proposta (avviato per iniziativa delle Camere o dello stesso Governo), o comunque decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione alle Camere dell’apposizione della riserva.

Riguardo alla proposta in esame, relativa all’istituzione dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali, il Governo, con nota del Ministro per le politiche comunitarie del 7 dicembre 2005, ha informato le Camere di aver apposto, in sede di Consiglio, una riserva di esame parlamentare sul testo.

Il Governo, in passato, ha già avuto occasione di apporre riserve in ambito europeo, su proposte di atti normativi europei, trasmettendo poi i testi alle Camere per il

loro parere, come è avvenuto ad esempio nel 2004 per la proposta di decisione-quadro relativa al reciproco riconoscimento degli ordini di confisca. Il presente caso costituisce tuttavia la prima applicazione del meccanismo procedurale previsto dalla legge n. 11 del 2005, le cui disposizioni sono tutte incentrate sulla valorizzazione del ruolo dei Parlamenti nel processo di partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

Nel corso dell’esame in Commissione, la proposta di istituzione dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali è stata considerata con favore. Tale organismo sarebbe destinato ad ereditare ed ampliare l’attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), istituito nel 1997. La nuova Agenzia avrebbe quindi il medesimo carattere di indipendenza e la medesima funzione consultiva a servizio della Comunità e degli Stati membri, ma avrebbe un ambito di competenza assai più vasto dell’Osservatorio, che si estenderebbe a tutti i settori che interessano i diritti fondamentali enumerati dalla Carta di Nizza.

In ambito europeo non sono mancate tuttavia anche voci in dissenso, incentrate soprattutto sul rischio che tale organismo possa costituire una duplicazione non necessaria rispetto ad altre istituzioni e organizzazioni, tra le quali il Consiglio d’Europa. In questo senso, ad esempio, la posizione contraria espressa dal Senato olandese sull’istituzione di questa Agenzia. Si tratta di posizioni che vanno tenute presenti, anche in considerazione del fatto che la procedura di consultazione, prevista per l’approvazione delle proposte, richiede il voto unanime in sede di Consiglio dell’Unione europea, con il parere non vincolante del Parlamento europeo.

Per questo motivo la Commissione condivide l'iniziativa di istituire un'Agenzia europea dei diritti fondamentali, ma evidenzia allo stesso tempo la necessità che le competenze del nuovo ente siano delineate con chiarezza da subito, in modo da garan-

tire il necessario coordinamento con strutture già esistenti quali il Consiglio d'Europa ed altri organismi comunitari o internazionali.

GRECO, *relatore*

TESTO DELLA RISOLUZIONE

La 14^a Commissione permanente,

a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e della proposta di decisione del Consiglio che conferisce alla medesima Agenzia il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel Titolo VI del Trattato sull'Unione europea (COM (2005) 280 definitivo);

espresso apprezzamento per l'iniziativa di istituire un'Agenzia europea per i diritti fondamentali;

valutate quindi favorevolmente entrambe le proposte della Commissione europea;

premesso che la definizione dei settori tematici su cui l'Agenzia sarà chiamata a svolgere la propria attività è deferita dall'articolo 5 all'emanazione di un atto (secondo la procedura del comitato tecnico) recante un «Quadro pluriennale», della validità di cinque anni e che i settori tematici dovranno in ogni caso contenere sempre la lotta contro il razzismo e la xenofobia, nonché rispettare le priorità dell'Unione stabilite negli obiettivi strategici della Commissione europea e le competenze degli altri organismi e Agenzie della Comunità;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa per far sì che l'individuazione dei settori tematici su cui l'Agenzia potrà esercitare le proprie competenze sia delineata con chiarezza già nello stesso regolamento istitutivo, in quanto costituisce l'oggetto proprio dell'attività dell'Agenzia ed in modo da garantire il necessario coordinamento con strutture già esistenti quali il Consiglio d'Europa e le altre agenzie ed istituzioni della Comunità europea, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

